



COMUNE DI LODE'

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica – Servizio Protezione Civile

Ordinanza n. 47

Lode lì, 19/11/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CHIUSURA SCUOLE dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado - Ulteriori misure di contenimento della emergenza epidemiologica COVID-19

LA SINDACA

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione.

Visto l'art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale.

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali.

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, nonché il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali.

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020.

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020.

Viste le circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020, prot. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1° febbraio 2020, prot. n. 3190 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001 dell'8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e la relativa proroga con Delibera 07/10/2020.

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto del 2020;



COMUNE DI LODE'

PROVINCIA DI NUORO

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 13 e 24 ottobre, del 3 novembre 2020;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'Art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833, in materia di igiene e sanità pubblica;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, che indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che recate dal su richiamato DPCM 11.03.2020

Considerata che è pervenuta la segnalazione di una persona che avrebbe i sintomi tipici dell'infezione da CoViD-19 che potrebbe avere avuto contatti all'interno dell'Istituzione Scolastica

Ribadite le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale interessamento di più ambiti sul territorio comunale e nazionale, in assenza di immediate misure di contenimento.

Preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della Sanità

Viste le indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 della citata ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020, riunitosi in data odierna.

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19, anche in relazione alle evidenze scientifiche emergenti.

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l'interesse alla salute della popolazione scolastica;

Visto l'art. 32 della legge 833/1978 e succ. mod. ed. int che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Vista la legge 689/1981 e succ. mod. ed int.;

Richiamato il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare gli artt. 50 e 54 del suddetto decreto;

Nella qualità di ufficiale di governo e di autorità comunale di protezione civile, sanitaria e di pubblica sicurezza

Visto l'art. 3 del DPCM dell'1 marzo 2020 e succ. mod. ed int.

Vista la legge n. 241/1990 e succ. mod. ed int.



COMUNE DI LODE'

PROVINCIA DI NUORO

A tutela della pubblica e privata incolumità,

ORDINA

Per le motivazioni espresse qui tutte integralmente richiamate

- 1) È disposta, in via precauzionale, la sospensione della attività in presenza e chiusura della struttura presente sul territorio comunale a far data da oggi 19/11/2020 fino a data da destinarsi.**
- 2) L'attività scolastica degli studenti verrà garantita in via telematica come da procedure previste;**
- 3) L'Ufficio Tecnico provvederà a regolare Sanificazione dell'Edificio Scolastico**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inottemperanza della presente Ordinanza è punito ai sensi dall'art. 4 del Decreto legge 25 marzo 2020 n 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n° 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n °33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n° 74.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Ai sensi della legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di giorni 60, o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

DISPONE Che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line del comune nei modi di legge.

La presente è trasmessa a:

Prefetto di Nuoro.

Al dirigente scolastico Torpè.

Al ATS Nuoro

ATS Siniscola.

Al albo pretorio.

Polizia locale.

Carabinieri di Lodè.

Commissariato di P.S. di Siniscola.

Inserimento Zerogis

Le Forze di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza sono incaricate del rispetto della presente ordinanza.

**La Sindaca
F.to Antonella Canu**

FS/FF/CL



COMUNE DI LODE'

PROVINCIA DI NUORO